

1. (PREMESSA) base giuridica del trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento di esami online

Gli Atenei non telematici non si sono trasformati in Atenei telematici in questa fase emergenziale, ma sono semplicemente stati costretti ad organizzare la didattica a distanza quale unica modalità attualmente possibile per assolvere alla loro missione istituzionale, ossia: assicurare la continuità didattica.

Ne consegue che, l'attuale quadro normativo emergenziale nazionale (DL e DPCM), fornisce agli Atenei non telematici una base giuridica solo per quei trattamenti di dati personali strettamente necessari a compiere online le attività tradizionalmente svolte in presenza...Nulla più. Qualora gli Atenei intendano sperimentare trattamenti di dati personali ultranei (come, ad esempio, la registrazione delle lezioni), devono valutare una copertura giuridica diversa...Con tutte le complicazioni del caso.

2. Svolgimento esami online: spunti di riflessione ad uso del Titolare del trattamento

La verifica orale è certamente quella che solleva meno problematiche di conformità privacy. Di contro, gli esami scritti pongono l'Ateneo dinnanzi ad un bivio: a) svolgere gli esami scritti senza alcuna certezza circa il rispetto da parte dello studente delle regole di comportamento; b) utilizzare soluzioni software, che promettono di supportare il docente nell'individuazione di condotte devianti degli studenti.

L'utilizzo di tali software (cd. proctoring), a fronte dei benefici promessi, pone l'Ateneo dinnanzi a delicate valutazioni costi/benefici:

a) innanzitutto, tali software impongono la registrazione della seduta, la quale crea non solo appesantimenti privacy (come la valutazione d'impatto), ma anche tensioni giuslavoristiche (nella misura in cui configura una fattispecie di telecontrollo del docente);

b) inoltre, in caso di rilevazione di condotte devianti da parte del software, la procedura d'esame risulterà aggravata dal subprocedimento di contestazione, in contraddittorio con lo studente;

c) infine, non è escluso un contenzioso vertente sull'attendibilità del software e sul peso esercitato nel processo decisionale (anche ai sensi dell'art. 22 del RGPD).

Relativamente all'identificazione dello studente in sede di esame online, è bene considerare che imporre l'esibizione pubblica in webcam del documento di identità dello studente costituisce un trattamento illecito, nella misura in cui esiste la possibilità di identificare lo studente con modalità meno invasive (esempio: docente verifica in tempo reale la foto dello studente caricata su ESSE3, oppure, in mancanza, lo studente è invitato in fase di iscrizione all'esame a caricare su ESSE3 copia del documento di identità...)

3. Svolgimento esami online: spunti di riflessione ad uso degli autorizzati al trattamento (i docenti)

E' di fondamentale importanza che i docenti utilizzino esclusivamente le soluzioni tecnologiche indicate dal Titolare del trattamento (e, quindi, previamente validate sotto il profilo della conformità privacy), attenendosi scrupolosamente alle istruzioni da questo impartite. In particolare, i docenti devono improntare la loro condotta al principio di minimizzazione e di integrità, evitando di trattare (raccolgere, comunicare e/o diffondere) dati eccedenti rispetto a quelli necessari per espletare l'esame online. In particolare, i docenti (e ogni altro partecipante) dovranno astenersi dal registrare la seduta.

In generale (e questo è un punto molto importante) i docenti devono tener conto della circostanza che ogni attività svolta online (come nel caso degli esami) è soggetta ad una **documentazione molto più dettagliata rispetto alla medesima attività svolta offline** e tale documentazione potrebbe formare oggetto di una domanda di accesso agli atti (ex L. n. 241/1990) a supporto di contestazioni sul modo in cui si sono svolti gli esami. Si pensi, ad esempio, ad una non corretta composizione della Commissione d'esame, che potrebbe invalidare l'intera sessione di esame.

I vertici degli Atenei dovrebbero sempre tener presente che ogni leggerezza giuridica commessa nell'organizzare attività su larga scala, come la didattica a distanza, apre il fianco degli Atenei a possibili

contestazioni, le quali, ancor prima di tradursi in sanzioni del Garante, risarcimenti a favore degli interessati, danno erariale ... Sono facilmente in grado di danneggiare l'immagine l'ente.

Giorgio Mancosu